

**Corte di Cassazione, sez. II penale, sentenza 11 agosto 2020 (ud. 2 luglio 2020), n. 23760/2020 – Pres. Domenico Gallo, Rel. Alfredo Mantovano**

**Intestazione**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico - Presidente -  
Dott. MANTOVANO Alfredo - rel. Consigliere -  
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere -  
Dott. CIANFROCCA Pierluigi - Consigliere -  
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.G., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALFREDO MANTOVANO.

RITENUTO IN FATTO

1. La CORTE DI APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 10/09/2019- dep. 1/10/2019, confermava la sentenza del TRIBUNALE di FIRENZE in composizione monocratica in data 13/09/2016, con la quale M.G. era stato condannato a pena di giustizia per i delitti di cui agli art. 640 ter e 494 c.p., riuniti per continuazione, commessi in luogo imprecisato il 30/11/2012, per essere intervenuto senza averne il diritto sul sistema informatico e telematico protetto da password di un servizio di home banking, assumendo falsamente l'identità del titolare di una carta banco posta intestata a C.G., utilizzando i codici personali identificativi di costui, così procurandosi l'ingiusto profitto in danno della vittima per un totale di circa 670 Euro.

2. M. propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli art. 15,81 e 494 c.p.

Sostiene che la condotta per la quale egli ha riportato condanna rientra nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 640 ter c.p., ma ciò, per un rapporto di specialità fra le due norme, esclude l'applicazione dell'altra disposizione la cui violazione è stata ritenuta a suo carico. A differenza di precedenti del Giudice di legittimità, che hanno ravvisato la sussistenza dell'art. 494 c.p. allorchè l'utilizzo di internet - per es. creando un account di posta elettronica o inserendo in una chat line il recapito di altro soggetto - ha tratto in inganno delle persone, la condotta dell'imputato - peraltro caratterizzata da unicità di azione - non ha implicato contatti con esseri umani, bensì solo col sistema informativo di una home banking attraverso cui ha effettuato le operazioni di trasferimento di denaro: la lesione al bene tutelato dall'art. 494 c.p. si verifica solo se l'agente trae in inganno altre persone, non quando acceda a un sistema informatico protetto da sistemi di sicurezza.

A conferma di ciò, la difesa osserva che in epoca successiva alla commissione del fatto in questione è stata introdotta la nuova fattispecie aggravata di cui all'art. 640 ter c.p., comma 3 che sanziona in modo più significativo la frode informatica "se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti": la disposizione non si applica alla condotta del ricorrente, in quanto antecedente alla sua entrata in vigore, e tuttavia dimostrerebbe che prima dell'approvazione di essa la frode informatica con indebito utilizzo dell'altrui identità digitale non avessero tutela specifica, nè era evocabile l'art. 494 c.p., perchè difettava l'induzione in errore del terzo, costitutivo della fattispecie.

Il P.G. deposita conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato. L'orientamento consolidato di questa S.C., dal quale questo Collegio non ha ragione per discostarsi, è nel senso, correttamente segnalato anche nel ricorso, secondo cui (Sez. 5, Sentenza n. 42572 del 22/06/2018 Ud. (dep. 27/09/2018) Rv. 274008 - 01 imputato D), "integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che crei ed utilizzi un "account" ed una casella di posta elettronica ovvero si iscriva ad un sito "e.commerce" servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest'ultimo l'inadempimento delle obbligazioni conseguenti all'avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete o altri strumenti contrattuali".

Il caso preso in considerazione da tale pronuncia era quello di un soggetto che si era iscritto sul sito "eBay", attraverso il quale è stata effettuata l'offerta in vendita del telefono cellulare mai consegnato all'acquirente, mediante utilizzazione dei dati anagrafici di un terzo, pur con l'utilizzo di un nickname e

senza spendere le false generalità nel corso della transazione finalizzata alla percezione di un ingiusto profitto. Il reato è stato invero individuato nella "condotta di colui che crei ed utilizzi un "account" ed una casella di posta elettronica o proceda all'iscrizione su un sito e-commerce servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest'ultimo l'inadempimento delle obbligazioni conseguenti all'avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete o altri strumenti contrattuali (Sez. 3, Sentenza n. 12479 del 15/12/2011, dep. 2012, Armellini., Rv. 252227, Sez. 5, Sentenza n. 25774 de123/04/2014, Sarlo, Rv. 259303), avendo con siffatta modalità l'agente sostituito alla propria l'altrui identità per la generalità degli utenti in connessione, a prescindere dalla propalazione all'esterno delle diverse generalità utilizzate".

2. La tesi difensiva, fondata - ex pluribus - su Sez. 5, Sentenza n. 46674 del 08/11/2007 dep. 14/12/2007 Rv. 238504-01 imputato Adinolfi, che ritiene sussistere il delitto in questione per "colui che crei ed utilizzi un "account" di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete 'internet' nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l'immagine e la dignità", è che - come si è riassunto - nella fattispecie oggetto del presente giudizio a essere ingannata non sarebbe stata una persona ma una "macchina". La tesi è suggestiva, ma agevolmente replicabile col carattere funzionale dell'indebito inserimento nel sistema operativo di una home banking a ingannare terzi, che sono persone fisiche, come è in concreto avvenuto: si può dire anzi che l'affidamento che i terzi ripongono in sistemi informatici garantiti da schermature di sicurezza è disatteso dalla illecita intrusione che avviene utilizzando l'identità di chi ha accesso a quel sistema.

Il richiamo contenuto nel ricorso alla nuova fattispecie aggravata di cui all'art. 640 ter c.p., comma 3 va nella direzione opposta alla conclusione cui intende pervenire la difesa, poichè si può ben sostenere che la nuova formulazione - che non a caso ha introdotto una aggravante a effetto speciale - supera la duplicazione della condotta illecita sotto sue concorrenti fattispecie: duplicazione che prima di tale modifica era pertanto del tutto giustificata e coerente col sistema, integrando un concorso formale di reati.

Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020